

Bruxelles, 16 dicembre 2025
(OR. en)

16929/25

ECOFIN 1758
UEM 639
ECB
EIB

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	12 dicembre 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2025) 8876 final
Oggetto:	PARERE DELLA COMMISSIONE del 12.12.2025 sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Finlandia

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 8876 final.

All.: C(2025) 8876 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 12.12.2025
C(2025) 8876 final

PARERE DELLA COMMISSIONE

del 12.12.2025

sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Finlandia

(I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

PARERE DELLA COMMISSIONE

del 12.12.2025

sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Finlandia

(I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

CONSIDERAZIONI GENERALI

- (1) L'articolo 126 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce la procedura per i disavanzi eccessivi. La procedura è ulteriormente specificata dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi¹, che fa parte del patto di stabilità e crescita.
- (2) A norma dell'articolo 126, paragrafo 2, TFUE, la Commissione deve esaminare la conformità alla disciplina di bilancio sulla base dei due criteri seguenti, verificando in particolare: a) se il rapporto tra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo (PIL) superi il valore di riferimento del 3 % del PIL (a meno che il rapporto non sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un livello che si avvicina al valore di riferimento, oppure, in alternativa, il superamento del valore di riferimento sia solo eccezionale e temporaneo e il rapporto resti vicino al valore di riferimento); e b) se il rapporto debito/PIL superi il valore di riferimento del 60 % (a meno che detto rapporto non si stia riducendo in misura sufficiente e non si avvicini al valore di riferimento ad un ritmo adeguato).
- (3) L'articolo 126, paragrafo 3, TFUE prevede che, se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti da uno o entrambi i predetti criteri, la Commissione prepari una relazione. In conformità del medesimo articolo, la relazione della Commissione deve tenere conto anche dell'eventuale differenza tra il disavanzo pubblico e la spesa pubblica per gli investimenti e di tutti gli altri fattori significativi, compresa la posizione economica e di bilancio a medio termine dello Stato membro. La Commissione può inoltre preparare una relazione se ritiene che in un determinato Stato membro, malgrado i criteri siano rispettati, sussista il rischio di un disavanzo eccessivo.
- (4) L'articolo 126, paragrafo 5, TFUE dispone che la Commissione, se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo, trasmetta un parere allo Stato membro interessato e ne informi il Consiglio. Al fine di decidere se esista o possa determinarsi un disavanzo eccessivo, la Commissione ritiene che si dovrebbe tenere conto: i) delle conclusioni della sua relazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE e ii) del parere del comitato economico e finanziario in merito a tale relazione a

¹ Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1467/2024-04-30>), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1264 del Consiglio, del 29 aprile 2024 (GU L, 2024/1264, 30.4.2024).

norma dell'articolo 126, paragrafo 4, TFUE. Sulla base dei suddetti elementi, la Commissione ha formulato una serie di considerazioni sulla Finlandia.

- (5) Il quadro di governance economica dell'Unione, entrato in vigore il 30 aprile 2024, comprende il regolamento (UE) 2024/1264, che ha modificato il regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio. La riforma ha mantenuto sostanzialmente invariate le norme della procedura per i disavanzi eccessivi basata sul mancato rispetto del criterio del disavanzo, mentre per gli Stati membri con un rapporto debito pubblico/PIL superiore al 60 % la procedura per i disavanzi eccessivi basata sul mancato rispetto del criterio del debito si concentrerà sulle deviazioni dai tassi massimi di crescita della spesa netta raccomandati², fissati dal Consiglio a norma dell'articolo 17 o 19 del regolamento (UE) 2024/1263³. A norma dell'articolo 22, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1263, le deviazioni sono calcolate sulla base dei dati di consuntivo. L'anno iniziale dei tassi massimi annuali e cumulativi di crescita della spesa netta raccomandati dal Consiglio per la Finlandia è il 2025. La valutazione della conformità rispetto al criterio del debito potrà pertanto essere effettuata soltanto una volta che i dati di consuntivo per il 2025 saranno disponibili, ossia nella primavera del 2026. Il presente parere della Commissione riguarda quindi solo il rapporto disavanzo pubblico/PIL, che supera il valore di riferimento del 3 %.

CONSIDERAZIONI SULLA FINLANDIA

- (6) Il 25 novembre 2025 la Commissione ha adottato una relazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE, che esamina la conformità della Finlandia al criterio del disavanzo⁴.
- (7) Secondo i dati forniti da Eurostat il 21 ottobre 2025⁵, nel 2024 il disavanzo delle amministrazioni pubbliche della Finlandia ha raggiunto il 4,4 % del PIL, mentre il debito pubblico era pari all'82,5 % del PIL alla fine del 2024. Secondo le previsioni, nel 2025 il disavanzo delle amministrazioni pubbliche della Finlandia raggiungerà il 4,3 % del PIL⁶. Il disavanzo pubblico effettivo nel 2024 e il disavanzo previsto per il 2025 sono superiori e non vicini al valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato e i disavanzi che

² Ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2024/1263, per "spesa netta" si intende la spesa pubblica al netto della spesa per interessi, delle misure discrezionali sul lato delle entrate, della spesa per i programmi dell'Unione interamente finanziata dai fondi dell'Unione, della spesa nazionale per il cofinanziamento di programmi finanziati dall'Unione, della componente ciclica della spesa per i sussidi di disoccupazione, delle misure una tantum e di altre misure temporanee.

³ Regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza multilaterale di bilancio e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (GU L, 2024/1263, 30.4.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1263/oj>).

⁴ Per tutti i documenti connessi alla procedura per i disavanzi eccessivi relativa alla Finlandia si rinvia al seguente sito: https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-and-fiscal-governance/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/closed-excessive-deficit-procedures/finland_en?prefLang=it.

⁵ Cfr. euroindicatori Eurostat pubblicati il 21 ottobre 2025 (<https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-euro-indicators/w/2-21102025-AP>), a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio.

⁶ Disavanzo previsto comunicato a Eurostat nel contesto della notifica di bilancio dell'autunno 2025. Cfr.: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/government-finance-statistics/excessive-deficit-procedure/edp-notification-tables?ettrans=it>.

superano il valore di riferimento non sono considerati temporanei. Secondo le previsioni d'autunno 2025 della Commissione⁷, il disavanzo delle amministrazioni pubbliche rimarrà al di sopra del 3 % del PIL nel 2025, nel 2026 e nel 2027. Nella relazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE la Commissione ha ritenuto che i disavanzi superiori al valore di riferimento del 2024 e del 2025 siano eccezionali e dovuti all'impatto di sviluppi macroeconomici negativi e agli effetti sulle finanze pubbliche della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.

- (8) Nella relazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE la Commissione ha analizzato anche tutti i fattori significativi come previsto dallo stesso articolo. Come stabilito all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, nel valutare l'osservanza del criterio del disavanzo, se il rapporto debito pubblico/PIL supera il valore di riferimento, si tiene conto dei fattori significativi nel percorso che segue la relazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE e porta alla decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo soltanto qualora, prima di tenere conto di tali fattori significativi, il disavanzo pubblico resti vicino al valore di riferimento e il superamento di tale valore sia temporaneo. Nel caso della Finlandia questa duplice condizione non è soddisfatta. I fattori significativi non sono pertanto presi in considerazione.
- (9) Di conseguenza, il criterio del disavanzo stabilito dal trattato e dal regolamento (CE) n. 1467/97 non è soddisfatto.
- (10) L'8 luglio 2025 il Consiglio ha attivato una clausola di salvaguardia nazionale per agevolare l'aumento della spesa per la difesa in Finlandia⁸ nel periodo 2025-2028. L'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1467/97 stabilisce che, in caso di attivazione di una clausola di salvaguardia nazionale, la Commissione e il Consiglio possono decidere di non giungere a una conclusione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo. Tuttavia, sulla base delle previsioni d'autunno 2025 della Commissione, nel 2025 il disavanzo della Finlandia si attesterà al 3,4 % del PIL senza l'aumento della spesa per la difesa dal 2021. Pertanto, tale disavanzo superiore al valore di riferimento nel 2025 non può essere interamente giustificato dall'aumento della spesa per la difesa a partire dall'anno di riferimento 2021. In queste circostanze, l'articolo 2, paragrafo 5, non trova applicazione.
- (11) Il 4 dicembre 2025 il comitato economico e finanziario ha formulato il suo parere sulla relazione della Commissione a norma dell'articolo 126, paragrafo 4, TFUE. Tale parere è coerente con la valutazione contenuta nella relazione della Commissione a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE.

CONCLUSIONI

La sorveglianza della situazione di bilancio in Finlandia e, in particolare, l'esame della conformità ai criteri di cui all'articolo 126, paragrafo 2, TFUE, hanno indotto la Commissione a preparare una relazione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE. La Commissione,

⁷ European Economic Forecast - Autumn 2025, *European Economy-Institutional Paper* n. 327, 17 novembre 2025.

⁸ Raccomandazione del Consiglio che consente alla Finlandia una deviazione in eccesso rispetto al percorso della spesa netta raccomandato (Attivazione della clausola di salvaguardia nazionale) (GU C, C/2025/3966, 20.8.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2025/3966/oj>).

tenuto conto della sua relazione e visto il parere del comitato economico e finanziario, ritiene che in Finlandia esista un disavanzo eccessivo dovuto al mancato rispetto del criterio del disavanzo.

Fatto a Bruxelles, il 12.12.2025

Per la Commissione
Valdis DOMBROVSKIS
Membro della Commissione